

Si configura il reato di diffamazione aggravata (art. 595 c. 3 c.p.) a mezzo *Facebook* (pur) in assenza dell'indicazione dei nomi delle persone offese.

di **Ettore Bruno**

Sommario. 1. Introduzione. – 2. La vicenda giudiziaria. – 3. La fattispecie astratta, con particolare riferimento all'ipotesi aggravata di cui al secondo capoverso dell'art. 595 del Codice penale. – 4. La sentenza della Corte di Cassazione. – 5. Considerazioni conclusive

1. Introduzione

Con la sentenza che si prende in esame nel presente contributo, la Suprema Corte torna a occuparsi della delicata questione che ruota attorno alla diffamazione commessa a mezzo *social network*; in particolare, la Sezione penale V della Corte di Cassazione si pronuncia sul tema della configurabilità o no del reato di "diffamazione aggravata" nell'ipotesi in cui la condotta diffamatoria sia stata posta in essere per il tramite di frasi e/o espressioni offensive apparse su una bacheca *Facebook*, noto e diffuso – se non il più diffuso – *social network*, e nonostante l'autore di esse non abbia indicato il nome del soggetto a cui le offese erano rivolte.

Ai nostri fini, occorre preliminarmente osservare – come sottolineato, del resto, nella pronuncia in parola dagli stessi Giudici di legittimità – che, per un verso, il tema sul quale essi si sono pronunciati non è oggetto di contrasti giurisprudenziali significativi, e in secondo luogo (e *a fortiori*), che la sentenza qui annotata si muove nella direzione di consolidare, giustappunto, il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla cui luce è ravvisabile il reato di diffamazione aggravata, ex articolo 595, co. 3, c.p., ricorrendo due condizioni fondamentali, positiva l'una, negativa l'altra: che il fatto lesivo della reputazione – requisito positivo – sia stato consumato e si sia perfezionato su una piattaforma di interazione sociale, e segnatamente su *Facebook*¹; (pur se) nel porre in essere la condotta diffamatoria –

¹ Costituisce giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti (e come meglio si vedrà nel paragrafo 3), l'interpretazione in forza della quale l'offesa arrecata a una o più persone per il tramite di espressioni offensive pubblicate in un *post* apparso su una bacheca *Facebook* vada ricondotta alla categoria della diffamazione aggravata commessa con "altro mezzo di pubblicità" (è bene specificare – ripetesì – che sul punto e sulla relativa giurisprudenza ci si soffermerà diffusamente più avanti),

condizione negativa – non siano stati indicati e specificati i nomi delle persone destinatarie delle espressioni offensive.

Altrettanto preliminarmente, è utile osservare che nella sentenza in commento la Suprema Corte si sofferma su un ulteriore aspetto ermeneutico, anch'esso, al pari delle questioni succitate, oggetto di univoco e condiviso orientamento di legittimità: è vero – sentenziano infatti i Giudici di legittimità – che ai fini della configurabilità del reato di “diffamazione aggravata”, così come previsto e disciplinato dal terzo comma dell'art. 5 del Codice penale, non rileva l'indicazione del/i nome/i della/e persona/e offesa/e, ma si rende necessario, nondimeno, che queste ultime possano facilmente essere individuate o individuabili, e non anche – specificano gli Ermellini – in un contesto collettivo ampio, essendo sufficiente, a integrare gli elementi del reato, la condizione che il soggetto passivo di esso possa essere identificato senza particolari difficoltà anche solo all'interno di una ristretta cerchia di persone.

2. La vicenda giudiziaria.

Per meglio comprendere la decisione resa dalla Suprema Corte nel caso di specie, occorre necessariamente ripercorrere, seppure per sommi capi, le tappe fondamentali dell'intera vicenda processuale all'esito della quale la sentenza oggetto di questa breve analisi è intervenuta.

Ai Giudici di legittimità si chiedeva l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Torino, che, a parziale conferma della decisione del Tribunale di Verbania², aveva pronunciato sentenza di condanna a carico dei ricorrenti, per avere, questi, scritto in un *post* pubblicato sul profilo *Facebook* riconducibile a uno di essi parole sprezzanti e offensive (nella fattispecie, “nana” e “spazzina”), asseritamente rivolte all'indirizzo di una loro conoscente, senza che i proponenti l'appello, tuttavia, avessero indicato il nome – il particolare non è di scarso rilievo, rappresentando, anzi, il punto centrale dell'intera vicenda – della persona a cui le offese erano indirizzate e in danno della quale, quindi, il reato era stato commesso.

I Giudici di merito, di primo grado e d'appello, con le sentenze rispettivamente emesse avevano condannato gli imputati, ritenendo in entrambi i gradi di giudizio sussistere il reato di diffamazione aggravata

regolata dall'articolo 595, comma terzo, del Codice penale: al riguardo, per ora basi rimandare, *ex plurimis*, a Cass. pen., Sez V, Sent. n. 13979 del 14 aprile 2021 e Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 24431 dell'8 giugno 2015, dove la Corte già affermava con nettezza che nell'offesa arrecata a una persona tramite *internet* si riscontrassero i profili del reato di diffamazione aggravata.

² Rispetto ai Giudici di primo grado, la Corte territoriale aveva rideterminato l'entità della pena in senso più favorevole agli imputati, confermando, quanto al resto, la sentenza impugnata.

(che con una piccola forzatura dialettica si potrebbe definire “diffamazione aggravata *online*”), pur in mancanza dell’indicazione del nome del soggetto passivo, ovvero di colei la cui reputazione si assumeva lesa.

Da qui, il ricorso presentato dagli imputati, per il tramite dei loro difensori, avverso il provvedimento della Corte d’Appello sabauda.

In esso, tra i diversi motivi d’impugnazione³, si assumevano l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione «in ordine all’individuabilità del soggetto offeso quale elemento della fattispecie di cui all’art. 595, c. p.».

La Corte di Cassazione ha respinto, sotto tale profilo, il ricorso dell’autrice delle affermazioni diffamatorie scritte sul conto della sua conoscente, affermando, sul punto, che – basti per ora anticipare questo breve passo della sentenza che qui si annota – «non osta all’integrazione del reato di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile»⁴; con ciò statuendo, i Giudici di legittimità, che ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione aggravata, *ex art. 593, co. 3, c.p.*, è sufficiente che le parole e/o espressioni utilizzate richiamino dettagli personali riconducibili alla persona offesa che, seppur esigui dal punto di vista quantitativo, risultino univoci, e perciò sufficienti e di per sé idonei nella direzione di consentire agli utenti *social* nelle condizioni di leggere il post “incriminato” di individuare il soggetto a cui gli imputati intendevano riferirsi.

³ Qui di seguito si dà cenno degli ulteriori motivi posti a fondamento del ricorso proposto innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, seppure essi rimarranno fatalmente estranei al presente commento, rivolto, diversamente, a ciò che ruota attorno al tema specifico della diffamazione aggravata commessa a mezzo *Facebook*: in questa sede è sufficiente ricordare che i ricorrenti lamentano, da un lato, la violazione di legge penale in relazione al computo del termine di prescrizione e, dall’altro, «l’erronea applicazione dell’art. 442 c.c.p. – si legge nella sentenza di cui ci stiamo occupando – per “omessa riduzione della diminuzione del rito con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius *ex art. 597, co. 3 c.p.*”» (occorre ricordare, per completezza, che il Giudice di primo grado aveva emesso sentenza a seguito di giudizio abbreviato).

⁴ I Giudici di legittimità, più che affermare, in realtà ribadiscono il principio di diritto in parola: infatti essi riprendono, confermandone in pieno la validità, un principio – così in sentenza – già «affermato in una serie di condivisibili arresti di questa Corte di Cassazione» (a tal proposito, *cfr., ex plurimis*, Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 2598 del 24 gennaio 2022) e Cass. pen., Sez. V., Sent. n. 7410 del 25 febbraio 2011

3. La fattispecie astratta, con particolare riferimento all'ipotesi aggravata di cui al secondo capoverso dell'art. 595 del Codice penale.

L'art. 595, comma primo, del Codice penale, prevede che chiunque, «comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032». La disposizione di cui al secondo capoverso della norma in parola sancisce che «se l'offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516»⁵.

Come si evince chiaramente dalla norma che regola la fattispecie astratta, all'offesa all'altrui reputazione realizzata «col mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità» è riservato un trattamento sanzionatorio più severo rispetto alla fattispecie semplice di cui all'art. 595, comma primo, configurando perciò un'ipotesi di reato aggravato.

Per inquadrare correttamente la diffamazione aggravata di cui al suddetto terzo comma, occorre anzitutto osservare che la norma che disciplina in via generale il reato di "diffamazione" trova il proprio fondamento nella necessità di preservare l'onore del soggetto nei confronti del mondo esterno; di garantire, cioè, che la considerazione che di ciascun individuo possa avere il resto dei consociati non sia in alcun modo lesa da alcuno. In altre parole, il bene giuridico tutelato dalla norma in commento non è altro che la (buona) considerazione diffusa verso l'ambiente esterno, in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il contesto storico, di cui ogni individuo è

⁵ Per completezza espositiva, e seppure a mero titolo esemplificativo, qui giova ricordare che ulteriori condizioni necessarie (cumulativamente) sotto il profilo dell'elemento oggettivo perché si possa configurare il reato di diffamazione sono, da un lato, l'assenza dell'offeso [sotto tale aspetto, è necessario specificare che attenta dottrina osserva che il requisito in parola non rimanda unicamente a situazione di lontananza fisica del soggetto passivo del reato, ma comprende pure il trovarsi di esso in condizione di materiale impossibilità di percepire direttamente le espressioni offensive a lui indirizzate, potendo, queste, essergli state pronunciate in presenza e malgrado ciò non percepite, non essendo, egli, nella condizione o in grado di recepirle (M. SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1964, p. 484)] e, d'altro lato, che le parole e/o espressioni diffamatorie siano state pronunciate in presenza di due o più persone. Tali elementi consentono, peraltro, di distinguere il reato di diffamazione da quello di "ingiuria", di cui all'articolo 594 del Codice penale, che, diversamente, si configura qualora le offese siano rivolte direttamente – potremmo dire *vis-a-vis* – al soggetto a sua volta nella condizione o in grado di ascoltare e recepire di persona le affermazioni lesive del suo onore, trovandosi egli in presenza (fisica), o anche collegato da remoto (si pensi alle esternazioni lesive dell'onore provenienti dall'interlocutore, per esempio, nel contesto di un collegamento *online* o telefonico).

ammesso a godere, e quindi ritenuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico⁶.

Sotto quest'ultimo profilo, è bene osservare che è acquisizione oggi pacifica di dottrina e giurisprudenza, che sono idonei ad assumere le vesti di soggetti passivi del reato di diffamazione anche i minori e gli incapaci di intendere e di volere⁷, come pure le persone giuridiche⁸, sull'assunto che a nulla rileva l'incapacità fisio-psichica di recepire l'offesa, essendo il bene giuridico

⁶ Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 3247 del 24 marzo 1995: «Oggetto della tutela penale del delitto di diffamazione (come in quello dell'ingiuria) è l'interesse dello Stato all'integrità morale della persona: il bene giuridico specifico è dato dalla reputazione dell'uomo, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dall'opinione che altri hanno del suo onore e decoro» [...]. Conseguo da ciò che la "reputazione" è il senso della dignità personale nell'opinione degli altri, un sentimento limitato dall'idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico». In dottrina c'è chi parla di «valutazione sociale "media" dell'onore» (A. VISCONTI, *Onore, reputazione e diritto penale*, EDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica, Milano, 2011, p. 321).

⁷ In dottrina, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale: parte speciale*, Vol. I, Milano, Giuffrè, 2008, p.165; in giurisprudenza, relativamente al reato di ingiuria, Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 2486 del 25 febbraio 1999.

⁸ Anche se la dottrina più risalente negava tale possibilità (sul rilievo che le persone giuridiche non potessero avere una reputazione propria, autonoma, che prescindesse dalle persone fisiche che la rappresentavano), l'orientamento dominante dei giorni nostri è che anche le entità giuridiche possano assumere la qualifica di soggetti passivi del reato, sull'assunto – osserva attenta dottrina – che «anche con riferimento alle persone giuridiche si può parlare di diritto all'onore, da intendersi come buon nome e considerazione da parte dei terzi» (G. CASSANO – M. SGROI, *La diffamazione civile e penale*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 41). In giurisprudenza si vedano: Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 1188 del 14 gennaio 2002, in cui la Suprema Corte ha riconosciuto la qualità di soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, con conseguente legittimazione a proporre querela per il suddetto reato e a costituirsi parte civile, a un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 10125 del 09 maggio 2011, in cui i Giudici di legittimità ammettono il Consiglio Nazionale dei Geometri ad agire in richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito della pubblicazione di frasi ritenute diffamatorie indistintamente rivolte a tutti gli appartenenti all'ordine professionale stesso. Ad avviso di chi scrive, degna di nota – se non altro perché essa affronta due diversi aspetti della materia qui oggetto di analisi – è Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 42587 del 27 settembre 2018, in cui la Corte di Cassazione assume che non configurano il reato di diffamazione le espressioni, per quanto caustiche, rivolte all'indirizzo del professionista contenute in un esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, poiché esse rientrano nel diritto di critica (nel caso di specie, l'autore dell'esposto aveva "segnalato", criticandoli aspramente giacché ritenuti fortemente offensivi, alcuni *post* pubblicati dal professionista proprio sulla sua bacheca Facebook).

tutelato dalla norma riferibile anche a un sovraordinato interesse di natura pubblica, ovvero quello dello Stato all'integrità morale della persona⁹. Tutto ciò premesso, giova a tal punto specificare le ragioni che hanno con ogni verosimiglianza indotto il Legislatore a prevedere sanzioni più pesanti a carico dell'autore della diffamazione nell'ipotesi in cui essa sia stata realizzata con la stampa o con qualsivoglia altro mezzo di pubblicità: al riguardo, si intuisce facilmente come la scelta di un trattamento sanzionatorio diverso (più aspro) rispetto alla diffamazione semplice, vada ricercata nel fatto che la condotta lesiva dell'altrui reputazione, realizzata in ipotesi di diffamazione a mezzo stampa o *web*¹⁰, risulta potenzialmente idonea a raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone¹¹; le offese poste in essere attraverso sia l'uno che l'altro mezzo di pubblicità, infatti, appaiono in entrambe le ipotesi parimenti e potenzialmente idonee a raggiungere un pubblico indifferenziato e quantitativamente rilevante di destinatari-utenti- lettori, ovvero una sfera di persone estesa e ben più ampia rispetto a quella che può risultare da una platea di ascoltatori fisicamente presenti nelle circostanze di tempo e di luogo in cui la condotta diffamatoria è posta in essere¹².

⁹ Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 3247 del 24 marzo 1995 (cfr. nota n. 6).

¹⁰ E' appena il caso di ricordare che dottrina e giurisprudenza, in mancanza di indicazioni espresse né meglio specificate dal legislatore in tal senso, concordano nel ritenere l'ipotesi di diffamazione a mezzo *web* assorbita dalla formula «qualsiasi altro mezzo di pubblicità», contenuta nel secondo capoverso dell'art. 595, c.p.; in altre parole, nell'offesa arrecata mediante *internet*, e segnatamente per il tramite di un *post* pubblicato su *Facebook*, si riscontrano gli estremi del reato in parola (*ex plurimis*, Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 16307 del 26 aprile 2011); in dottrina, tra gli altri, D. CHINDEMI, *Diffamazione a mezzo stampa (radio-televisione-Internet)*, Milano, Giuffè, 2006, p. 174, e M. FUMO, *La diffamazione mediatica. I grandi orientamenti della Corte di cassazione*, Torino, UTET Giuridica, 2012, p. 49, che sembra accogliere le tesi assunte nella direzione sopra indicata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione).

¹¹ Cass. pen., Sez. V., Sent. n. 40083 del 6 settembre 2018. In senso conforme: Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 4873 del 1 febbraio 2017; Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 6785 del 16 febbraio 2015 («la diffamazione tramite *internet* costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p. comma terzo, in quanto commessa con altro [...] mezzo di pubblicità idoneo a determinare quella maggior diffusività dell'offesa che giustifica un più severo trattamento sanzionatorio»); Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 16712 del 16 aprile 2014; Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 4741 del 27 dicembre 2000.

¹² Si spinge finanche oltre (ravvisando in *Facebook* uno strumento di costante socializzazione, quindi riconoscendo al *social network* una funzione – potremmo dire – diffusiva in certo qual modo rafforzata, in funzione del suo ruolo, appunto, socializzante), Cass. pen., Sez. V, sent. n. 8328 del 1 marzo 2016, in cui la Suprema

In ragione di quanto sin qui detto, appaiono nondimeno di tutta evidenza i motivi nei quali risiede l'equiparazione sotto il profilo sostanziale e sanzionatorio tra i due tipi di diffamazione aggravata (a mezzo stampa e tramite *internet*): la comune maggiore diffusività – in tal senso, come sopra evidenziato, anche i Giudici di legittimità nelle sentenze che sul punto si sono susseguite – del messaggio diffamatorio, ovvero la capacità di esso di raggiungere, attraverso il mezzo utilizzato, un numero elevato di persone, così ampliando e dilatando la portata e l'entità della lesione alla reputazione della persona offesa (ciò che determina l'aggravamento del reato) ¹³.

4. La sentenza della Corte di Cassazione.

Tornando a quanto stabilito dai Giudici della Suprema Corte nella pronuncia qui annotata, giova soffermarsi su alcuni passaggi fondamentali attraverso i quali si snoda il percorso interpretativo da essi seguito nel motivare il provvedimento. A tali fini, occorre per prima cosa richiamare il principio già univocamente e pacificamente acquisito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come del resto illustrato nei paragrafi precedenti, in forza del quale la condotta diffamatoria posta in essere mediante espressioni offensive apparse sui *social network* rientra fra le ipotesi di illecito aggravato previste e disciplinate dall'art. 595, co. 3, c.p., e segnatamente quale manifestazione di diffamazione commessa con un mezzo di pubblicità "altro" rispetto alla stampa, e di cui alla disposizione in parola.

Da ciò partendo, dunque, e prima di andare oltre, occorre adesso osservare che i Giudici di legittimità, conformandosi a un indirizzo interpretativo oramai ampiamente acquisito dalla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, assumono, confermando peraltro l'interpretazione offerta dai giudici di merito, che sussiste il reato di diffamazione nell'ipotesi aggravata nonostante nei *post* offensivi non fosse mai stato indicato il nome delle

Corte afferma che un messaggio scritto su *Facebook* non solo ha la capacità, in ipotesi, di raggiungere un numero indeterminato di persone, ma pure, «per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso) sia perché l'utilizzo di Facebook integra una delle modalità con le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo di rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione».

¹³ Sul punto, e quanto alla giurisprudenza di merito, è da segnalare Trib. Milano, Sez VIII, 16 novembre 2005 («la pubblicazione su un sito internet di una notizia diffamatoria [...] integra il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, commi 2 e 3, c.p., in quanto commessa avvalendosi di un mezzo di pubblicità quale deve essere considerato internet, essendo lo stesso accessibile a chiunque»).

vittima del reato; e ciò sulla scorta del fatto che, «essendo il reato di diffamazione configurabile in presenza di un’offesa alla reputazione di una persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili»¹⁴. E’ proprio in ragione di ciò – sentenziano ancora i giudici del Supremo Collegio giudicante, anche qui operando un rimando alle conclusioni cui gli stessi Ermellini erano pervenuti in precedenza¹⁵ e come già in parte anticipato nel paragrafo 2 – che «si inserisce il principio di diritto affermato in una serie di condivisibili arresti di questa Corte di Cassazione, secondo cui non osta all’integrazione del reato di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali».

Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato, la Corte di Cassazione statuisce che a integrare gli estremi del reato di diffamazione aggravata sul *web*, non è elemento indispensabile indicare nome e cognome della persona offesa, essendo sufficiente che altri elementi riferibili al soggetto siano in grado di identificarlo. Nella sentenza in parola, così, la Suprema Corte, adottando un principio di diritto enunciato attraverso una serie di rimandi al precedente, univoco e consolidato orientamento di legittimità, stabilisce, in definitiva, che la reputazione della persona è meritevole di tutela in concreto e sul piano sostanziale, a nulla rilevando l’indicazione di dati formali e anagrafici quando i riferimenti contenuti nel *post* “incriminato” appaiano capaci di condurre, da soli, all’individuazione del soggetto passivo del reato, ovvero quando altri elementi e circostanze riferibili a quest’ultimo siano in grado di individuarlo. Va evidenziato, infine, che i Giudici di legittimità, nella pronuncia in commento, vanno decisamente oltre. Essi affermano, infatti, che ai fini del configurarsi del reato, non è per nulla essenziale che il destinatario delle espressioni offensive sia o possa essere identificato da chiunque acceda, o ne abbia la possibilità, alla bacheca *Facebook* in cui appare il *post* che reca le offese; è sufficiente, al riguardo, che, in funzione della natura dell’offesa, le circostanze narrate, i riferimenti personali e temporali, il soggetto passivo possa essere individuato anche all’interno di una cerchia ristretta di persone. Alla luce di tutto ciò, il Supremo Collegio (sulla scorta del precedente indirizzo interpretativo, come evidenziato nei paragrafi precedenti) ritiene sussistente il reato di diffamazione aggravata, ex art. 595, co. 3, c.p., nell’ipotesi di chi abbia subito offese *online* e, seppure l’autore del *post*

¹⁴ Cfr. Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 3809 del 28 novembre 2017.

¹⁵ Sotto tale aspetto, cfr., *ex plurimis*, la già citata (vedi nota n. 4) Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 2598 del 24 gennaio 2022.

“incriminato” non ne abbia fatto il nome, egli sia facilmente individuabile (per esempio, anche solo da parte degli amici del bar o dei colleghi dell’ambiente lavorativo).

5. Considerazioni conclusive.

Nel tentativo di trarre qualche conclusione in merito al principio che la Suprema Corte ha ribadito nella sentenza in esame (sulla scorta del precedente indirizzo interpretativo, del resto oramai radicato nella sua giurisprudenza, come peraltro evidenziato più volte nelle righe che precedono), non si può fare a meno di proporre alcune osservazioni critiche al riguardo, e ciò per almeno due ordini di ragioni.

La particolarità della fattispecie¹⁶ induce a chiedersi, in primo luogo, se un *post* pubblicato su *Facebook* possa essere concepito *sit et simpliciter* come mezzo di pubblicità, ossia come strumento capace di diffondere e divulgare l’offesa in contesti più ampi e quindi con maggiore intensità rispetto alla diffamazione semplice; in secondo luogo, se il principio dell’individuabilità del soggetto passivo non conosca rilievi di criticità, fondati su alcune possibili eccezioni, che pure potrebbero, in concreto, derivare – qui si osserva – dalle qualità e/o dalla personalità del soggetto passivo.

Quanto al primo quesito, occorrerebbe, ad avviso di chi scrive, valutare di volta in volta una serie di elementi di cui – così sembra – la giurisprudenza, nella sua evoluzione interpretativa, non ha tenuto conto, quali il numero di “seguaci” del titolare del profilo *Facebook* (potrebbe infatti trattarsi di un profilo “frequentato” da un numero esiguo di utenti), e l’impostazione della *privacy* da questi selezionata (il *post* recante le offese potrebbe essere rivolto, perché solo da essi visibile, soltanto a un numero molto ristretto di utenti/amici). Diversamente, non si ritiene di stare molto lontano dal vero se si osserva che l’orientamento giurisprudenziale invalso (che muove nella direzione di considerare una bacheca *Facebook* alla stregua di un mezzo di pubblicità) potrebbe anche rischiare di rappresentare un *vulnus* sotto il profilo dell’estensione analogica in *malam partem*, com’è noto non ammessa in materia penale.

Riguardo al secondo dei quesiti che ci siamo posti in apertura di paragrafo, va osservato che è sì improbabile, ma non impossibile, il profilarsi di equivoci in ordine all’individuabilità del soggetto passivo, ben potendo, infatti, nel combinare i vari elementi asseritamente idonei all’individuazione di esso, riscontrarsi somiglianze fisiche e/o personali della supposta persona

¹⁶ Al riguardo, giova ricordare che l’ipotesi aggravata di diffamazione a mezzo *Facebook* non è espressamente prevista dal Codice penale, ma deve essere ricavata – così la giurisprudenza – dal terzo comma dell’art. 595, e segnatamente laddove esso sanziona la diffamazione a mezzo stampa insieme a quella realizzata attraverso qualunque altro mezzo di pubblicità.

destinataria delle offese rispetto a soggetti terzi o anche di fantasia, come pure fraintendimenti, voluti o no, da parte di chi legge il *post*, anche alla luce dei rapporti, buoni o cattivi, che la ristretta cerchia di persone che viene in rilievo ai fini della suddetta individuabilità intrattiene con l'autore del *post* e/o con la sua presunta vittima.

In conclusione, i concetti appena sopra richiamati individuano, ad avviso di chi scrive, elementi che variamente combinati potrebbero risultare ondivaghi (in riferimento ai singoli casi di volta in volta esaminati) e vaghi (sotto l'aspetto sostanziale), per essere ritenuti, da soli, idonei a radicare il principio di diritto affermato e ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza qui annotata: si veda, del resto, una precedente sentenza, in cui essa, in riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, aveva affermato chiaramente che «qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 595 cod. pen»¹⁷, dove l'avverbio "ragionevolmente" rimanda giocoforza a una situazione di non certezza, che ontologicamente lascia non poco spazio al dubbio.

¹⁷ Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 2784 del 21 gennaio 2015.